



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **XXXX/2022** promossa da:

XXXX XXXXX (C.F. XXXXX), con il patrocinio dell'avv. FABBRINI SIMONA e dell'avv. GANCI FABIO e dell'avv. MICELI WALTER e dell'avv. RINALDI GIOVANNI, elettivamente domiciliata in VIALE ARMANDO DIAZ 107 MONTEVARCHI presso il difensore avv. FABBRINI SIMONA

Parte ricorrente

contro

MIM - MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), con il patrocinio del dott. XXXXX XXXX, elettivamente domiciliato in VIA XXXXXXXX FIRENZE presso il difensore avv. XXXXXXX XXXXX

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La ricorrente, docente per la classe concorsuale scuola primaria, premesso di avere sottoscritto con il Ministero convenuto un contratto a tempo determinato relativamente all'anno scolastico 2020/2021 e di avere maturato un numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle lezioni definite con il calendario scolastico regionale, ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione (ora, Ministero dell'Istruzione e del Merito), domandando la condanna del medesimo al pagamento della complessiva somma di € 897,27 a titolo di indennità per ferie non godute.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, regolarmente costituitosi, ha dedotto che la ricorrente ha interamente usufruito delle ferie spettanti durante il periodo di sospensione delle lezioni, concludendo, quindi, per il rigetto del ricorso.

La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta *ex art. 127-ter c.p.c.*



Sentenza a verbale (art. 1 ter cpc) del

Le ferie dei docenti sono disciplinate dall'art. 1, commi 54 ss., L. 228/12.

In particolare, il comma 54 stabilisce *“Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”*.

Il successivo comma 55 (che ha modificato l'art. 5, comma 8, DL 95/2012 conv. in L. 135/2012) prevede che *“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”*.

Ancora, l'art. 1, comma 56, L. 228/2012 ha disposto che le previsioni del comma 54 (obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e del comma 55 (monetizzazione delle ferie non fruiti dal personale a tempo determinato) sono inderogabili dalle clausole del CCNL e che *“le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”*.

Discende dalla lettura di tali disposizioni che:

- i docenti devono fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, pur potendone fruire nella restante parte dell'anno scolastico, ma solo nei limiti di 6 giorni e laddove possano essere sostituiti;
- i docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato hanno diritto ad ottenere, in deroga alla regola generale, la monetizzazione delle ferie non godute, ma *“limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”*.



Il diritto in questione trova riconoscimento, dunque, ove il docente precario abbia maturato un numero di giorni di ferie superiore ai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, sommati ai giorni di ferie eventualmente goduti durante il periodo di normale attività scolastica.

Come già rilevato da questo Tribunale (sent. n. 226/2023, dott.ssa XXX), le disposizioni in esame devono comunque essere lette in conformità alle norme del diritto dell'Unione, per come interpretate dalla Corte di Giustizia, secondo cui una normativa nazionale che comprenda la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto) è conforme all'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, purché il lavoratore (che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite) abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto.

E' onere del datore di lavoro, quindi, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto, invitandolo— se necessario formalmente— a farlo, e, nel contempo, informandolo — in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il ristoro delle energie psico-fisiche cui esse sono volte a contribuire— del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo (cfr. sentenze rese nelle cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16).

Da quanto detto deriva che:

- a norma dall'art. 1 co. 54 ss. L. 228/12 i docenti (di ruolo e non) sono posti in ferie *ex lege* nel periodo di sospensione delle lezioni;
- nei periodi nei quali le lezioni sono in corso possono usufruire al massimo di 6 giorni di ferie, se la loro sostituzione non comporta aggravii di spesa;
- negli altri periodi, compresi quelli di sospensione delle lezioni ma non dell'attività didattica (dal 1° settembre all'inizio delle lezioni e dalla fine delle lezioni al 30 settembre) i docenti possono fruire delle ferie senza particolari restrizioni.

Nel caso dei docenti a tempo determinato con contratto con scadenza al 30 giugno il diritto alla monetizzazione delle ferie sussiste ove il docente abbia maturato un numero di giorni di ferie superiore ai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, sommati ai giorni di ferie eventualmente goduti durante il periodo di normale attività scolastica o successivamente alla cessazione delle lezioni.



Il suddetto diritto alla monetizzazione può essere escluso, alla luce dei principi comunitari di cui si è detto, solo ove l'amministrazione provi di aver adeguatamente informato il docente del diritto a godere delle ferie successivamente alla cessazione delle lezioni e lo abbia altresì invitato ad esercitarlo.

Nel caso in esame, a fronte della puntuale deduzione della ricorrente di non essere stata né invitata a fruire delle ferie, né informata delle conseguenze della mancata fruizione, il Ministero convenuto non ha fornito alcuna prova dell'adempimento.

Pertanto, nei termini di cui appresso, la ricorrente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non fruite, comprensiva delle festività soppresse non fruite, istituto di origine legale *ex art. 1 comma 1 lett.*

a) L. n. 937/1977, equiparate al congedo ordinario di cui seguono la disciplina ai sensi del comma 2 (cfr., Consiglio di Stato sentenza n. 802/1986), parimenti da ricomprendersi entro l'interpretazione conforme alle norme del diritto dell'Unione e all'art. 7 della direttiva 2003/2008 CE regolante le ferie annuali.

Ciò posto, nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto di avere lavorato per 276 giorni (dal 28.9.2020 al 30.6.2021), di aver maturato 23 giorni di ferie + 3 giorni di festività soppresse, di avere fruito delle ferie per 12 giorni durante la sospensione delle lezioni definita dal calendario scolastico e di avere, pertanto, diritto alla monetizzazione di 14 giorni di ferie, residui e non goduti, per complessivi € 897,27 (14 x € 64,09).

Il Ministero ha contestato il conteggio prodotto da parte ricorrente, producendo certificazione del Dirigente Scolastico degli XXXXXX – XXXXX (doc.6), dalla quale emerge che la docente ha lavorato per 276 giorni, maturando 23 giorni di ferie e 3 giorni di festività soppresse, fruendo di 26 giorni di sospensione dalle lezioni e di un giorno di ferie durante l'attività didattica (23.10.2021), ma di essere stata occupata dopo la fine delle lezioni per 6 giorni, per scrutini ed esami. Nell'anno scolastico in questione, quindi, la ricorrente (considerando ferie e festività soppresse: 23 + 3 = 26) ha maturato 5 giorni di ferie non fruite (26 - 26 - 1 + 6).

Considerato che non sono stati contestati gli importi della retribuzione giornaliera indicati in ricorso (€ 64,09), la ricorrente ha diritto, per l'anno scolastico 2020/2021, al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute pari a € 320,45 (5 x 64,09).

Il Ministero è inoltre tenuto al pagamento di interessi e la rivalutazione monetaria ISTAT, per la parte eventualmente eccedente questi ultimi, dalle singole scadenze al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16 comma 6 della legge 412/1991 e 22 comma 36 della legge 724/1994.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, senza applicazione della fase istruttoria (non tenutasi), con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/07/2023

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1) dichiarato che la ricorrente XXXX XXXX ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie/festività soppresse non godute nell'a.s. 2020/2021 nei termini di cui in motivazione, condanna il Ministero dell'istruzione e del Merito al pagamento a favore della medesima ricorrente della somma di € 320,45, maggiorata degli interessi legali e la rivalutazione monetaria ISTAT, per la parte eventualmente eccedente questi ultimi, dalle singole scadenze al saldo;

2) condanna altresì il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 258,00 per competenze professionali, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, avv.ti Fabio Ganci, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Simona Fabbrini, dichiaratisi antistatari.

Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta *ex art. 127-ter c.p.c.*

Firenze, 27 luglio 2023

Il Giudice
dott. XXXX XXXX

Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis, comma 2, e 6, comma 1, della L. 53/94 e dell'art. 196-undecies disp. att. c.p.c. (ovvero, ove applicabile, dell'art. 16-undecies DL 179/2012), nonché dell'art. 19-ter del Provv. DGSIA 16/4/2014 io sottoscritto Avv. Simona Fabbrini attesto che il provvedimento notificato (SENTENZA XXX XXXX N. 700-23.pdf) è copia conforme alla copia digitale presente nel fascicolo informatico di cancelleria dalla quale è stata estratta ai fini dell'esecuzione forzata *ex art. 475cpc.*

